

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60327** del registro di segreteria, proposto da:

XXX XXX nato a **XXX (XXX)** il **XXX** e residente
a **XXX (XXX)** via **XX XXX** - C.F. **XXX**

1XXX rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Gardelli (C.F. GRD CLD 72E18 D612Q) quale patrocinante abilitato alle magistrature superiori, nonché dall'Avv. Renzo Filoia (C.F. FLI RNZ 73R31 H501A), quest'ultimo non abilitato al patrocinio avanti le magistrature superiori, con domicilio digitale eletto ex art. 16 sexies D.L. n.179/2012 presso gli indirizzi di p.e.c. claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it o renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it.

-appellante-

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;

- appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 317/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana depositata in data 20.09.2021 in composizione monocratica;

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'Avv. Minelli Valentina, per delega scritta di Gardelli Claudio per l'appellante sig. XXX XXX e l'avv. Preden Sergio per l'appellato INPS.

FATTO

1. Ricorso in primo grado di XXXX.

Con ricorso in primo grado il ricorrente XXX XXX ha esposto di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 6 settembre 1982 al 30 dicembre 2019, con anzianità utile al 31 dicembre 1995 di anni 14, mesi 11 e giorni 17 (arrotondata ad anni 15).

Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico.

In particolare, il ricorrente ha gravato tale atto sotto il profilo dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l'applicazione dell'articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.1092/1973.

La diffida in via amministrativa, ritualmente proposta dall'interessato, aveva infatti avuto esito negativo.

2. Memoria di primo grado dell'INPS del 5 luglio 2021.

L'INPS, nel costituirsi nel giudizio di primo grado con memoria del 5 luglio 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'istituto previdenziale ha contestato l'applicabilità dell'art. 54 comma 1, del d.P.R. n.1092/1973 e che il periodo di servizio del ricorrente al 31 dicembre 1995 era inferiore ad anni 15.

3. La sentenza n.317/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana in composizione monocratica

Il giudice monocratico, con sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per Toscana n. 317/2021, dopo aver richiamato la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ha rigettato il ricorso.

Ad avviso del giudice di prime cure, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente nell'atto introduttivo, alla data indicata il ricorrente non vantava un'anzianità di servizio pari a quindici anni, non potendo rilevare ai fini dallo stesso invocato l'arrotondamento del periodo di servizio.

4. Atto di appello di XXX .

Con atto di appello del 19.10.2022 il sig. XXX XX ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per Toscana n. 317/2021 per le seguenti considerazioni.

Preliminarmente è doveroso osservare che l'arrotondamento effettuato dall'INPS nella determina di pensione (modello sm 5007) viene effettuato proprio ai fini dell'anzianità pensionistica. Il Giudice di primo grado nel non riconoscere questo principio non dà del resto alcuna spiegazione sul perché l'INPS effettua un arrotondamento.

Fatta questa doverosa precisazione risulta pienamente provato documentalmente (modello sm 5007) che il Sig. XXX al 31.12.1995 aveva svolto anni 15 di servizio.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, al 31.12.1995, ha maturato un'anzianità di anni utili di servizio inferiore ad anni 15 e pertanto la quota retributiva della pensione deve essere calcolata tenendo conto

dell'effettivo numero di anni utili di anzianità maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% in conformità alle richiamate sentenze ed in particolare la n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

4.1. Richieste dell'appellante XXX XXX.

Pertanto, l'appellante sig. XXXX XXX chiede a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello di:

a) accogliere il presente gravame;

e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 317/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana:

b) dichiarare e riconoscere:

il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento applicando alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,445%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui è andato in pensione sino all'effettivo pagamento.

Con vittoria dei compensi professionali da distrarsi in favore del difensore Avv. Claudio Gardelli, che si dichiara antistatario.

5. Memoria dell'INPS di secondo grado.

L'INPS nel costituirsi nel presente giudizio rappresenta che:

- a)** la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellante con applicazione, sulla quota retributiva del predetto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% (e non, come richiesto *ex adverso*, 2,445% non spettante) per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con il provvedimento di riliquidazione Atto n. LU1032022000515 (che si produce sub Doc. n. 4) e gli importi scaturiti da detta riliquidazione sono stati corrisposti con il cedolino del mese di maggio 2022, come si documenta con la produzione del cedolino di pagamento del rateo pensionistico di maggio 2022 che si allega sub Doc. n.5.

5.1. Richieste dell'appellato INPS.

L'INPS chiede a questa Sezione centrale giurisdizionale di appello di dichiarare cessata la materia del contendere

6. All'odierna udienza del 10 dicembre 2025, l'avv. Valentina Minella per l'appellante sig. XXX XXX, nel riportarsi integralmente all'atto d'appello, dichiara di non opporsi alla dichiarazione della cessazione del contendere, salvo la condanna alle spese.

L'avv. Preden Sergio, nel riportarsi agli scritti difensivi, richiama l'arresto nomofilattico n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, insistendo per la dichiarazione della cessata materia del contendere e per la compensazione spese.

DIRITTO

Viene dichiarata la cessata materia del contendere

1. Con la sentenza n.12/2021/QM/, depositata il 9 settembre 2021, le stesse Sezioni riunite hanno definitivamente chiarito che l' aliquota del 2,44% di cui alla precedente sentenza sempre delle SS.RR n.1/2021, trova applicazione anche nei confronti di coloro i quali abbiano maturato un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni centrali di questa Corte.

Con tale ultima pronuncia è stato affermato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione 8 dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

2. Esito del giudizio

Il Collegio preso atto che:

- a) la competente sede dell'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellante XXXX XXX con applicazione, sulla quota retributiva del predetto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% (e non, come richiesto *ex adverso*, 2,445% non spettante) per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995;
 - b) il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con il provvedimento di riliquidazione Atto n. LU1032022000515 (sub Doc. n. 4) e gli importi scaturiti da detta riliquidazione sono stati corrisposti con il cedolino del mese di maggio 2022 (sub Doc. n.5);
 - c) parte appellante all'odierna udienza del 10 dicembre 2025 non si è opposta alla cessata materia del contendere richiesta dall' INPS, con riconoscimento delle spese;
- dichiara la cessata materia del contendere dell'appello G 60327.

3. Regime delle spese

Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione delle spese tenuto conto all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, come in motivazione

DICHIARA

la cessata materia del contendere dell'appello G 60327

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 23.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

 Depositato in Segreteria 23.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 23.12.2025